

Roma, 18 settembre 2008

Prot. n. 2210/2008/F/mgt
Circolare n. 6/2008

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Oggetto: Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti – Modalità di convocazione delle assemblee elettorali e svolgimento delle operazioni di voto

Caro Presidente,

in vista della prossima scadenza del mandato elettorale dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti attualmente in carica, la Federazione ritiene utile fornire informazioni in ordine allo svolgimento delle operazioni di voto confidando che le stesse, come già esplicitato in una precedente nota (prot. n. 1755/2008 dello 10 luglio u.s.) possano avviarsi in un momento successivo ai lavori del Consiglio Nazionale già programmato per il prossimo 7 e 8 novembre.

Di seguito l'esame degli adempimenti connessi all'attività di rinnovo delle cariche ordinistiche.

1. Convocazione dell'assemblea elettorale – Termini e modalità di invio – Pubblicazione sul sito della Federazione

Ciascun Ordine provinciale elegge fra tutti i propri iscritti all'Albo, compreso i consiglieri uscenti – a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto – il Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio in carica scade viene convocata, a cura del Presidente, l'assemblea elettorale e, conseguentemente, entro tale data deve essere spedito l'avviso di convocazione.

Il termine indicato dall'art. 14 del D.P.R. n. 221/50 non è ordinario ma se ne suggerisce il rispetto e parimenti si invita a completare le operazioni elettorali entro il prossimo 31 dicembre 2008, termine di scadenza del triennio 2005-2008.

Le disposizioni¹ per la convocazione dell'assemblea elettorale, così come novellate a far data dal 15 maggio 2005, prevedono che:

a) la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi con provvedimento definitivo dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata;

b) è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni;

c) della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine di dieci giorni, sul sito internet della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.

La FNOVI riserverà sul proprio sito uno spazio specifico dedicato alle elezioni e invita fin d'ora a far pervenire – al proprio indirizzo e nel rispetto dei termini indicati – la comunicazione recante l'avviso dell'avvenuta convocazione dell'assemblea elettorale (**vedi all. 1**).

2. Avviso di convocazione – Contenuti

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli iscritti al domicilio risultante dall'Albo – almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni – e deve tassativamente indicare:

- i giorni delle votazioni, le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo;

- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, l'orario delle votazioni deve essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti e si suggerisce di prevedere l'apertura del seggio nell'arco della giornata senza alcuna interruzione e con uguale orario per tutti i tre giorni delle votazioni;

- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente riportando l'avvertenza che nelle schede dovrà essere espresso un numero di nominativi corrispondenti a quelli da eleggere, pena la nullità della scheda stessa;

- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti uscente.

Al fine di rispettare il termine di dieci giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto statuito in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione², il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l'avviso di convocazione.

In considerazione delle esigenze degli Ordini con un elevato numero di iscritti, che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il *quorum* in prima convocazione, la Federazione intende aderire ad una prassi ormai consolidata – valutata positivamente dalla giurisprudenza che l'ha

¹ Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946 – così come sostituito dall'art. 2, comma 4-sexies, del disegno di legge 14 marzo 2005, n. 35 (noto anche come “decreto sulla competitività”), nel testo così come integrato dalla relativa Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 – recita: “*La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della Federazione Nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni*”.

² Cfr. art. 8 del D.P.R. n. 221/50

ritenuta legittima e non contraria a legge – che prevede una metodologia di convocazione abbinata delle due assemblee.

Al fine di evitare un raddoppiamento delle formalità e degli adempimenti relativi alla convocazione, nonché per ovvie esigenze di velocizzazione, gli Ordini che lo ritenessero opportuno, potranno pertanto procedere, con un unico avviso, alla convocazione sia della 1° che della 2° adunanza, senza con ciò eliminare la garanzia della doppia convocazione e ricordando che, anche questo caso, occorrerà rispettare l'intervallo (minimo 10 giorni) per il preavviso previsto dal D. Lgs. C.P.S. n 233 del 1946 tra le due convocazioni (**vedi all. 2**) nonché gli altri adempimenti in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale in entrambe le assemblee e le conseguenti verbalizzazioni di cui si tratterà in seguito.

Ciò non toglie, ovviamente, che sarà altrettanto corretto provvedere alle due diverse convocazioni con due diversi e separati avvisi, rispettando sempre i requisiti di legge e, in particolar modo, il necessario preavviso (**vedi all. 3a e 3b**).

3. Assemblea elettorale – Costituzione del seggio elettorale

L'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente dell'Ordine in carica il quale, insieme ai due sanitari più anziani di età e a quello più giovane presenti all'assemblea – e non appartenenti al Consiglio Direttivo uscente – procede alla costituzione del seggio (o ufficio) elettorale affidando ai due sanitari più anziani il ruolo di “scrutatori” e al sanitario più giovane di età quello di “segretario”³.

È possibile procedere alla sostituzione del Presidente che, per impegni attinenti alla carica o professionali, ovvero per motivi di salute, sia costretto ad allontanarsi dal seggio elettorale e la sostituzione può avvenire a cura del Vicepresidente. Anche gli scrutatori e il segretario possono essere sostituiti qualora abbiano per impegni professionali ovvero per motivi di salute incompatibili con la loro presenza al seggio. La sostituzione può avvenire in favore di altri colleghi che siano, rispettivamente, i più anziani di età e il più giovane tra quelli al momento presenti nella sala, ma sempre con l'esclusione dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo.

4. Assemblea elettorale – Verbali

Il “segretario” del seggio elettorale cura la redazione, in doppio esemplare, del verbale⁴ di tutte le operazioni compiute giorno per giorno.

Il verbale, composto da pagine che vanno numerate, deve essere sottoscritto in ciascun foglio dai componenti il seggio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine (**vedi all. 4**).

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede valide e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio (**vedi all. 5**).

5. Validità dell'assemblea – Quorum dei votanti

L'Assemblea elettorale in prima convocazione è valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

³ Art. 15 D.P.R. n. 221/50

⁴ Art. 17 D.P.R. n. 221/50

Qualora in prima convocazione non risulti raggiunto il *quorum* dei votanti necessario per ritenere l'assemblea validamente tenuta, occorre procedere ad una seconda convocazione.

L'Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

6. Elettorato attivo

L'elettorato attivo per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo nonché dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di controllo sull'attività amministrativo/contabile dell'Ordine, è costituito dagli iscritti all'Albo dei medici veterinari – ivi compresi gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari – che non risultino sospesi, con provvedimento definitivo, nei giorni dedicati alle operazioni di voto.

7. Elettorato passivo

- Consiglio Direttivo

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo è costituito dagli iscritti all'Albo dei medici veterinari, ivi compresi i consiglieri uscenti⁵ nonché gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari.

Il numero dei Consiglieri da eleggere è così determinato⁶:

5 se gli iscritti all'Albo non superano i 100;

7 se gli iscritti all'Albo superano i 100 ma non i 500;

9 se gli iscritti all'Albo superano i 500 ma non i 1.500;

15 se gli iscritti all'Albo superano i 1.500.

- Collegio dei Revisori dei Conti

L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dagli iscritti all'Albo dei medici veterinari, ivi compresi i revisori uscenti nonché gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è sempre composto da tre membri effettivi e da un supplente⁷, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo. Il membro supplente viene eletto come tale, e non è quindi il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

8. Schede di votazione

La votazione si effettua a mezzo di schede recanti il timbro dell'Ordine che sono predisposte a cura del Presidente (**vedi all. 6a e 6b**).

Devono essere predisposte e consegnate agli iscritti all'Albo due schede con le due relative buste:

- una per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

- una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per ragioni di funzionalità, si suggerisce di predisporre schede e buste di colore diverso per ognuna delle due votazioni.

⁵ Art. 16 D.P.R. n. 221/50

⁶ Art. 2 D. Lgs. C.P.S. n. 233/46

⁷ Art. 27 D.P.R. n. 221/50

Sulle schede sono riportate linee orizzontali in numeri pari a quello dei componenti da eleggere⁸ ed è importante ricordare che, per univoco orientamento della Corte di Cassazione, le schede per le elezioni degli organi ordinistici, per essere considerate valide, devono contenere un numero di nomi pari al numero dei componenti da eleggere. Si suggerisce di affiggere nei locali adibiti a seggio elettorale un cartello che inviti gli elettori a esprimere le proprie preferenze in numero corrispondente ai componenti dell'organo da eleggere, pena la nullità delle schede.

9. Urne elettorali

Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su ciascuna delle due urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione. Il Presidente dell'Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale⁹, urne adeguate, per capienza, al numero degli aventi diritto al voto.

Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

10. Operazioni di voto

Il Presidente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea elettorale e, predisposti i relativi atti per la costituzione del seggio elettorale ed effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale, dà inizio alle votazioni.

All'iscritto, previa identificazione, vengono consegnate due schede e due buste – una per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e l'altra per la elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – e una matita copiativa che dovrà essere restituita al Presidente con le schede e le buste¹⁰. Non è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa.

Il Presidente ha il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine. Le cabine debbono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

Come già segnalato, le preferenze debbono essere espresse nelle apposite righe scrivendo il nome e il cognome di chi si intende designare e, in caso di omonimia, è opportuno integrare la propria preferenza indicando la data di nascita o il numero di iscrizione del collega che si intende votare.

Per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di delega¹¹.

Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni svoltesi il primo giorno, procede alla chiusura delle urne e provvede alla predisposizione di uno o più plichi, ovvero di contenitori (scatole, casseti, armadi, ecc.), nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che alle urne, al plico e ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti il seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

⁸ Art. 16 D.P.R. n. 221/50

⁹ Art. 17 DPR n. 221/50

¹⁰ Art. 17 D.P.R. n. 221/50

¹¹ Art. 24 D.P.R. n. 221/50

Conseguentemente il Presidente rinvia l'elezione all'ora stabilita del giorno seguente e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente ricostituisce il seggio elettorale e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti all'apertura e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei plichi e dei contenitori, dichiara aperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, e ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio elettorale, anche oltre il termine predetto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede, separatamente per ciascuna delle due votazioni (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio dei votanti per la verifica del *quorum*.

Soltanto se viene accertato il conseguimento del *quorum* il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario. Nel caso in cui non si è raggiunto il *quorum* le buste contenenti le schede non vengono aperte, ma distrutte a cura del Presidente, assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario".

Il Presidente deve provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, a convocare la relativa Assemblea in seconda convocazione (vedi quanto già illustrato).

11. Le operazioni di scrutinio

Decorso il termine per lo svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito dagli "scrutatori" e dal "segretario"¹².

Preliminarmente, il Presidente del seggio elettorale provvederà al conteggio delle schede depositate nelle urne, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e buste depositate nelle urne stesse, provvedendo a numerarle.

Lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti).

Sono nulle le schede che:

- presentino scritti o segni che l'elettore abbia fatto, anche involontariamente, ma che comunque, possano far riconoscere l'identità dell'elettore;
- non riportino tutte le preferenze corrispondenti al numero dei componenti da eleggere.

Per costante orientamento della Corte di Cassazione, devono ritenersi nulle anche quelle schede che:

- pur regolarmente compilate in tutti gli spazi predisposti, rechino insieme ai nominativi di Medici Veterinari regolarmente iscritti all'Albo, anche alcuni nomi di fantasia, o di persone non iscritte all'Albo;
- riportino il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

Sono, altresì, nulli i voti espressi su stampati che non siano quelli consegnati da seggio elettorale o non siano stati compilati con l'apposita matita copiativa.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando

¹² Art. 18 D.P.R. n. 221/50

che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate¹³.

12. Proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio di ognuna delle due votazioni, il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare, o comunque distrugge, le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma¹⁴.

Il Presidente proclama eletti quelli che tra gli iscritti all'Albo hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato il più anziano¹⁵.

13. Notifica dei risultati elettorali

Il Presidente notifica immediatamente, per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti), separatamente, i risultati delle elezioni agli eletti, alle autorità e agli enti indicati all'art.2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

In tale comunicazione (**vedi all. 7a e 7b**) indica il componente più anziano di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio e Collegio dei Revisori dei Conti), cui spetta convocare gli eletti nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione¹⁶.

14. Rinuncia all'elezione – Dimissioni

A) Rinuncia all'elezione a Consigliere o Revisore dei conti.

È nella possibilità dell'iscritto risultato eletto a seguito delle operazioni di scrutinio di rinunciare alla propria elezione a componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori dei Conti. Detta circostanza deve essere immediatamente comunicata al Presidente del seggio elettorale e, in caso di rinuncia, sarà proclamato componente dell'organismo ordinistico il primo dei non eletti.

B) Dimissioni dalla carica di Consigliere o di Revisore dei conti

Diversa è, invece, la situazione dell'eletto che rinunci in concomitanza con la prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, trattandosi in questo caso di dimissioni e non di mancata accettazione del risultato elettorale, donde l'impossibilità di dar luogo all'istituto della surrogazione.

Quindi si hanno dimissioni quando l'eletto, all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa, ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l'elezione, e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione. In caso di dimissioni non subentra il primo dei non eletti, e potrà farsi luogo a elezioni suppletive esclusivamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 22 del DPR 221/50, vale a dire soltanto qualora il numero dei Consiglieri sia ridotto, per qualsiasi causa, a meno della metà. Il partecipare alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo (o del nuovo Collegio dei Revisori dei conti) implica l'accettazione dell'elezione.

¹³ Art. 2 D.Lgs.C.P.S. n. 233/46

¹⁴ Art. 19 D.P.R. n. 221/50

¹⁵ L'anzianità è stabilita dalla data di deliberazione di iscrizione nell'Albo; nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età anagrafica (art. 3 D.P.R. n. 221/50).

¹⁶ Art. 20 D.P.R. n. 221/50

15. Doppia elezione – Incompatibilità

Qualora un iscritto risulti eletto a due cariche (quella di Consigliere e di Revisore dei Conti) il Presidente, attesa la incompatibilità esistente tra le due cariche, provvede contestualmente a proclamare, a seconda dell'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi all'una o all'altra delle cariche.


Nel caso in cui l'opzione non avvenga contestualmente, il Presidente inviterà l'iscritto eletto nelle due cariche a esprimere – entro quarantotto ore – la propria scelta che sarà comunicata (a cura del Presidente stesso) ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

* * * * *

Per quanto non espressamente esaminato nella presente Circolare si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle precedenti comunicazioni di pari oggetto diramate in passato dalla scrivente Federazione e oggi pubblicate sul portale (vedi in particolare Circolare n. 14/2005).

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegati